

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2234

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GAGLIARDI, BENIGNI, PEDRAZZINI, SILLI, SORTE

Disposizioni per l'adeguamento delle indennità spettanti agli amministratori degli enti locali

Presentata il 31 ottobre 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — La materia disciplinata dall'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è stata oggetto di una serie di interventi normativi che, in vista di un significativo contenimento dei cosiddetti costi della politica, ne hanno progressivamente eroso la disciplina. Il succedersi di questi interventi ha prodotto, tra l'altro, un quadro normativo di riferimento alquanto disorganico che pone non pochi problemi di coordinamento e di coerenza sistematica, sui quali si è più volte pronunciata la Corte dei conti.

La disciplina dell'indennità di funzione (e dei gettoni di presenza) degli amministratori degli enti locali era originariamente contenuta nell'articolo 23, comma 9, della legge 3 agosto 1999, n. 265, norma che è confluita successivamente nel vigente articolo 82 del testo unico. In particolare, il comma 8 del suddetto articolo 82 dispone

che: «La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali». In realtà, il provvedimento a cui si fa riferimento per la determinazione delle indennità in questione rimane, per il momento, il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, che al momento dell'entrata in vigore del testo unico era già stato adottato in applicazione della disciplina di cui al citato articolo 23, comma 9, della legge n. 265 del 1999; tale regolamento prevede un sistema tabellare, diffe-

renziato prevalentemente in base alle dimensioni demografiche degli enti.

Il comma 10 del citato articolo 82 prevede, peraltro, meccanismi di adeguamento della misura delle indennità (da attuare sempre mediante decreto ministeriale), mentre il comma 11, nella originaria formulazione, prevedeva, in ossequio al principio di autonomia dell'ente locale, che gli emolumenti in parola potessero essere aumentati o diminuiti con atto del competente organo dell'ente locale al verificarsi di specifiche condizioni e, comunque, nell'ambito dei parametri indicati nel menzionato decreto ministeriale.

Successivamente, l'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha inciso in maniera significativa sulla disciplina in argomento disponendo che: « per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento » gli emolumenti degli amministratori degli enti locali.

Un altro intervento significativo sulla normativa in esame si è avuto poi con l'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto la riduzione « per un periodo non inferiore a tre anni » degli im-

porti delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, in una misura percentuale differenziata in base alla consistenza demografica dell'ente.

Alla luce di siffatto quadro normativo di riferimento, sulla questione della corretta determinazione delle indennità di funzione degli amministratori degli enti locali sono intervenute le sezioni riunite della Corte dei conti, con la deliberazione n. 1 del 12 gennaio 2102, resa in funzione nomofilattica, nella quale è stata ritenuta vigente la decurtazione delle indennità, stabilendo che « all'attualità, l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle regioni e degli Enti locali non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge 112 del 2008, cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006 ».

Con la presente proposta di legge si intende invertire la tendenza che si è registrata negli ultimi anni. Si prevede pertanto un aumento delle indennità in oggetto, in misura differenziata per le diverse categorie dimensionali di comuni e con esclusione di quelli che non rispettano il patto di stabilità interno.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono aumentati di una percentuale pari al 50 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, al 25 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e al 10 per cento per i restanti comuni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli amministratori dei comuni il cui bilancio rispetta le disposizioni dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

3. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



18PDL0081200